



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

**AI CLIENTI
LORO SEDI**

Circolare n. 27 del 17/09/2018

**Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini**

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Rag. Donato Belloni
Dott.ssa Silvia Belotti
Dott. Alessandro Bianchi
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott. Nicola Fiameni
Dott.ssa Eleonora Fornari
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Silvia Gibilini
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott.ssa Margherita Molinari
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Alessandra Lemmi
Dott. Denis Rota

- 1) Le news di settembre
- 2) Contributi per il rinnovo del parco veicoli delle imprese di autotrasporto con istanza telematica
- 3) Determinato il contributo per l'iscrizione al registro dei "Compro Oro"
- 4) Scade il prossimo 1° ottobre il termine per chiedere il rimborso dell'iva assolta in altri paesi europei
- 5) Indebite compensazioni: parte il 29 ottobre la sospensione dei modelli f24 considerati a rischio
- 6) Dal 22 settembre 2018 partono le istanze per fruire del credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari "incrementali"
- 7) Modifiche alla disciplina dell'iper ammortamento

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

Bergamo Via G.Mazzini, 4 | 24128 Bergamo | T +39 035 2286999 | F +39 035 216380

Grumello del Monte Via Martiri della Libertà, 12 | 24064 Grumello del Monte (BG) | T +39 035 832026 | F +39 035 4420936

Treviglio Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G | 24047 Treviglio (BG) | T +39 0363 419330 | F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it

studiobnc.it

STUDIO INTEGRATO
ACB GROUP

1. Le news di settembre

Sabatini ter: semplificazione della documentazione da allegare alle domande di agevolazione

Il Ministero dello sviluppo economico ha aggiornato il modulo per la richiesta dell'agevolazione Sabatini ter, consistente nell'erogazione di un finanziamento e di un contributo in conto interessi per l'acquisto in proprietà o in leasing di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali a uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali. Il nuovo modulo risulterà obbligatorio per le istanze spedite via pec dal 6 agosto 2018 in poi.

Operativo il portale per simulare il merito di credito delle piccole e medie imprese

Il link <http://www.fondidigaranzia.it/servizi-online-per-le-imprese/portale-rating-per-le-imprese/> mostra il portale rating per le imprese, tramite il quale è possibile effettuare simulazioni per verificare l'ammissibilità di un'impresa sulla base del nuovo modello di valutazione del Fondo di garanzia basato sulla probabilità di inadempimento. Risulta utile anche per banche, Confidi e intermediari durante la compilazione di una richiesta di ammissione al Fondo inserendo i dati di uno o più bilanci di un'impresa. La procedura seleziona automaticamente le informazioni da fornire in base agli input ricevuti e verranno poi valutate in base a 3 discriminanti: forma giuridica, regime di contabilità e settore economico.

Operativa la compensazione dei crediti commerciali verso la p.a. con i ruoli affidati entro il 31/12/2017

La possibilità per imprese e professionisti di compensare le somme riferite a cartelle esattoriali con crediti commerciali vantati verso la P.A. è stata prorogata anche per il 2018.

Tuttavia, sono necessari i seguenti requisiti:

- il credito deve essere certo, non prescritto, liquido ed esigibile relativo a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, certificato per il tramite della piattaforma dei crediti commerciali;
- la somma iscritta a ruolo deve essere stata affidata all'agente della riscossione entro il 31 dicembre 2017 e risultante "scaduto".
- il credito commerciale certificato deve essere di ammontare pari o superiore all'importo della cartella e deve essere richiesta la certificazione del credito all'ente pubblico debitore per il tramite della piattaforma dei crediti Commerciali.

Termine di invio dello spesometro

Il Decreto Dignità interviene sulla periodicità di invio della comunicazione riguardante le fatture emesse e ricevute, modificando il calendario di invio con le seguenti scadenze:

- per la comunicazione relativa al primo semestre, l'invio viene effettuato entro il prossimo 1° ottobre 2018 (visto che il 30 settembre cade di domenica)
- per la comunicazione relativa al secondo semestre, l'invio viene effettuato entro il 28 febbraio 2019.

Le novità riguardano anche l'esonero dalla presentazione della comunicazione dei dati fattura, estendendolo non solo ai contribuenti esercenti di attività agricola in regime speciale ex articolo 34,

comma 6, D.P.R. 633/1972, operanti in via prevalente nelle zone montane, ma anche a tutti i produttori agricoli che utilizzano il regime agevolato senza alcuna limitazione riguardante le zone geografiche di esercizio dell'attività.

Decreto dignità: ridotto il campo di applicazione dell'agevolazione per R&S

Il cosiddetto "Decreto Dignità" (D.L. 87/2018) è intervenuto modificando la disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, limitando le spese ammesse al beneficio, escludendo di fatto taluni costi di acquisto di beni immateriali connessi a operazioni infragruppo.

Sostanzialmente non vengono compresi nell'agevolazione i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, delle competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo.

2. Contributi per il rinnovo del parco veicoli delle imprese di autotrasporto con istanza telematica

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 luglio 2018 sono state definite le disposizioni attuative per la concessione dei contributi al settore dell'autotrasporto, così come previsto dalla Legge di Bilancio per il 2018.

Possono fruire dei benefici le imprese esercenti attività di autotrasporto di cose in c/terzi iscritte nel Registro elettronico nazionale e le imprese che utilizzano veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore a 1,5 tonnellate iscritte nell'Albo degli autotrasportatori.

Investimenti ammissibili	Misura del contributo
Acquisizione, anche mediante la stipula di contratti di locazione finanziaria, di automezzi nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 t, a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (Full Electric), nonché acquisizione di dispositivi idonei a operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica	Il contributo è pari a 4.000 euro per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida, 10.000 euro per ogni veicolo elettrico di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 t fino a 7 t e 20.000 euro per ogni veicolo elettrico superiore a 7 t. Il contributo è pari a 8.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 t fino a 16 t, 20.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG ovvero a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa pari o superiore a 16 t. Il contributo è pari al 40% dei costi ammissibili con un tetto di 1.000 euro per l'acquisizione di dispositivi idonei

	ad operare la riconversione di autoveicoli di massa complessiva pari a 3,5 t per il trasporto merci come veicoli elettrici
Rottamazione di automezzi pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 t con contestuale acquisizione di automezzi nuovi conformi alla normativa EURO VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 t	Il contributo è determinato avuto riguardo al sovra costo necessario per l'acquisizione del nuovo veicolo: pari a 5.000 euro per ogni veicolo EURO VI di massa complessiva a pieno carico da 11,5 t a 16 t e a 10.000 euro per ogni veicolo EURO VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 16 t
Acquisizione, anche mediante la stipula di contratti di locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi nuovi per il trasporto combinato ferroviario e per il trasporto combinato marittimo dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori <i>standard</i> di sicurezza e di efficienza energetica, nonché acquisizione di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 t allestiti per trasporti in regime ATP	Il contributo è pari al 10% del costo per le acquisizioni delle medie imprese e al 20% del costo per le acquisizioni delle piccole imprese, con un tetto di 5.000 euro per semirimorchio o autoveicolo specifico superiore a 7 t allestito per trasporti in regime ATP ovvero per ogni unità refrigerante/calorifera a superiore <i>standard</i> ambientale installata su tali veicoli. Per le acquisizioni fatte da grandi imprese, il contributo è pari a 1.500 euro, tenuto conto che è possibile incentivare il 40% della differenza di costo tra i veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo e veicoli equivalenti stradali e dei maggiori costi dei veicoli equipaggiati con dispositivi per trasporti ATP rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ovvero dei maggiori costi delle unità refrigeranti/calorifere a superiore <i>standard</i> ambientale
Acquisizione, anche mediante la stipula di contratti di locazione finanziaria, di casse mobili e rimorchi o semirimorchi porta casse così da facilitare l'utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro senza alcuna rottura di carico	Il contributo viene determinato per l'acquisto congiunto di 8 casse e 1 rimorchio o semirimorchio in 8.500 euro, tenuto conto dei costi aggiuntivi rispetto all'acquisto di veicoli stradali equivalenti stradali

Gli importi dei contributi così come specificati nella tabella possono essere incrementati del 10% nel caso di rispetto della qualifica di pmi (piccola e media impresa) da parte dell'impresa beneficiaria. Sono agevolabili solamente **gli investimenti avviati dal 17 luglio 2018 al 15 aprile 2019**.

Per la prova dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento, i soggetti richiedenti devono dimostrare l'integrale pagamento del prezzo del bene agevolabile in caso di acquisto in proprietà ovvero il pagamento dei canoni in caso di stipula di contratto di locazione finanziaria.

I contributi sono erogabili fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di tipologie di investimenti. I beni agevolabili non possono essere ceduti e devono rimanere nella disponibilità del beneficiario del contributo fino al 31 dicembre 2021, pena la revoca del contributo.

Le domande possono essere presentate entro il termine perentorio del 15 aprile 2019 registrandosi al link <https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/home>.

3. Determinato il contributo per l'iscrizione al registro dei "Compro Oro"

Con il D.Lgs. 92/2017 il Legislatore ha istituito un apposito Registro per i c.d. "compro oro", tenuto dall'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (c.d. OAM), che ha trovato l'avvio lo scorso 3 settembre.

Per effetto del disposto del citato decreto, al fine di esercitare l'attività di "compro oro", diviene obbligatoria l'iscrizione nel citato Registro con conseguente obbligo di versamento di un contributo a copertura dei costi di istituzione, sviluppo e gestione dello stesso.

L'iscrizione deve avvenire telematicamente presentando apposita istanza attraverso il servizio disponibile nell'area dedicata sul sito dell'OAM.

Lo scorso 26 luglio con circolare n. 30, l'OAM ha individuato misura e modalità di versamento del contributo dovuto come qui si riporta:

		Contributo fisso	Contributo variabile
Attività prevalente	Società di capitali	230,00 euro	70 euro per ogni sede operativa
	Società di persone	230,00 euro	70 euro per ogni sede operativa
	Persona fisica	120,00 euro	70 euro per ogni sede operativa
Attività secondaria			
Attività secondaria	Società di capitali	210,00 euro	70 euro per ogni sede operativa
	Società di persone	210,00 euro	70 euro per ogni sede operativa
	Persona fisica	100,00 euro	70 euro per ogni sede operativa

Si ricorda che qualora l'attività di compro oro originariamente svolta in via secondaria divenisse, nel corso dell'anno di iscrizione, prevalente, l'operatore è tenuto a comunicare la variazione e contestualmente versare la differenza tra i diversi contributi previsti.

Successivamente all'iscrizione occorrerà determinare il contributo per le annualità seguenti tenendo conto anche del numero degli iscritti e delle dimensioni. Il contributo per il 2019 verrà determinato entro il mese di maggio del prossimo anno.

È fatto obbligo ai compro oro già in attività di effettuare la propria iscrizione entro il prossimo 2 ottobre 2018.

4. Scade il prossimo 1° ottobre il termine per chiedere il rimborso dell'iva assolta in altri paesi europei

Le imprese che sostengono spese in altri paesi membri UE possono recuperare l'IVA pagata ai fornitori comunitari, con la presentazione di apposite istanze.

Entro il prossimo 1° ottobre 2018 sarà possibile presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'istanza per il rimborso dell'IVA assolta in un altro stato membro nell'anno 2017.

Ambito soggettivo

Possono richiedere il rimborso i soggetti passivi stabiliti in Italia che hanno versato l'IVA in un altro stato UE per beni o servizi acquistati ivi acquistati o importati.

Non possono accedere al rimborso i soggetti che svolgono attività d'impresa, arti o professioni o abbiano effettuato solo operazioni esenti, siano nel regime dei minimi o nel regime speciale per i produttori agricoli.

Ambito oggettivo

Può essere richiesta a rimborso l'IVA pagata per:

- Prestazioni di servizi su beni immobili che si trovano nello stato membro;
- Prestazioni di ristorazioni o catering svolte nello stato membro;
- Prestazioni per l'accesso a fiere e manifestazioni culturali;
- Il servizio di noleggio di mezzi di trasporto;
- Il trasporto di persone nello Stato membro.

Rimborso da parte di Stato estero

L'istanza deve essere presentata in via telematica all'Agenzia delle Entrate, che provvederà ad inoltrarla, entro 15 giorni, allo Stato membro al quale richiedere il rimborso. Sarà tale Stato membro a verificare, secondo la propria disciplina vigente, se sussistono i termini per il rimborso e a provvedere all'esecuzione del pagamento.

Entro 4 mesi dalla ricezione dell'istanza da parte dell'Agenzia delle Entrate, lo Stato membro deve notificare al contribuente la propria decisione di effettuare o meno il rimborso, chiedendo in questo lasso di tempo, se necessario, maggiori informazioni al contribuente.

In caso di accoglimento il rimborso deve avvenire entro 10 giorni dall'accoglimento.

5. Indebite compensazioni: parte il 29 ottobre la sospensione dei modelli f24 considerati a rischio

Con il provvedimento n. 195385 del 28/08/2018, l'Agenzia delle Entrate ha diramato le disposizioni attuative di quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2018 art 37 comma 49-ter DL 223/2006: la possibilità per l'Agenzia delle Entrate di sospendere, per un massimo di 30 giorni, l'esecuzione del modello F24 che presentano compensazioni con profili di rischio.

Criteri per selezione dei modello F24 che presentano fattori di rischio

I criteri che saranno utilizzati in vista di un potenziale blocco riguardano:

- tipologia del debito pagato;
- tipologia del credito compensato;
- coerenza dei dati indicati nel modello F24;
- i dati presenti in Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri entri pubblici, inerenti ai soggetti indicati nel modello F24;
- analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24;
- il pagamento dei debiti iscritti al ruolo.

Modelli F24 per pagamenti iscritti al ruolo

I modelli F24 compensati contenenti debiti iscritti al ruolo dovranno essere presentati esclusivamente tramite i canali telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate:

- Entratel
- Fisco On Line
- Tramite il servizio Entratel di un professionista abilitato.

Procedura di sospensione

Per modelli F24 contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, l'Agenzia delle Entrate con apposita ricevuta comunica al soggetto che ha inviato il modello F24, se la delega di pagamento è stata sospesa. Nella medesima ricevuta, viene indicata la data della fine del periodo di sospensione, che non può essere maggiore di 30 giorni.

Durante il periodo di sospensione il contribuente può:

- Inviare elementi informativi utili ritenuti necessari per finalizzare la delega sospesa;
- Annullare il modello F24 mediante l'apposita procedura.

Esito controllo

NEGATIVO: se in seguito alle verifiche, l'Agenzia delle Entrate rileva che il credito non è stato correttamente utilizzato, comunica lo scarto del modello F24. Tutti i pagamenti contenuti nel modello F24 scartato si considerano non eseguiti.

POSITIVO: se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, la delega è eseguita e i versamenti e le compensazioni in essa contenuta sono considerati effettuati alla data indicata nel modello F24.

LE DISPOSIZIONI HANNO EFFETTO DAL PROSSIMO 29 OTTORE 2018.

6. Dal 22 settembre 2018 partono le istanze per fruire del credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari "incrementali"

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.P.C.M. 90/2018 sono state definite le disposizioni attuative per la richiesta del credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, anche on line, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale, introdotto dall'articolo 57-bis, D.L. 50/2017. Il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria con il **provvedimento del 31 luglio 2018** ha approvato il modello da presentare esclusivamente in via telematica dal 22 settembre 2018 al 22 ottobre 2018 per fruire dell'agevolazione, relativamente ai costi già sostenuti nel 2017 e per prenotare il beneficio, relativamente ai costi in corso di sostenimento nel 2018.

Gli investimenti ammissibili

Sono ammissibili al credito di imposta gli investimenti riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, ovvero nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Le pubblicità devono essere effettuate su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale o presso il Registro degli operatori di comunicazione dotate del direttore responsabile. Sono escluse le spese diverse dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se accessorie o connesse; sono altresì escluse le spese per l'acquisto di spazi destinati a servizi quali televendite, pronostici, giochi, scommesse, messaggeria vocale o chat-line.

L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

I soggetti beneficiari ed il calcolo del contributo

Possono beneficiare del credito di imposta i soggetti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali: il contributo sotto forma di credito di imposta è pari al 90% degli investimenti pubblicitari incrementali rispetto all'anno precedente per le microimprese, le pmi e le start up innovative ovvero al 75% per le altre imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali.

Sostenimento della spesa pubblicitaria	Modalità di calcolo della richiesta del credito di imposta
Pubblicità solo su stampa anche "on line" (no pubblicità su emittenti radio-televisive) dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017	Il costo sostenuto dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 deve essere superiore a quello sostenuto dal 24 giugno 2016 al 31 dicembre 2016 per la stessa tipologia di investimento pubblicitario. Qualora nei mesi interessati del 2016 non siano state sostenute spese

	<p>pubblicitarie della stessa tipologia di quelle agevolabili non è possibile presentare l'istanza per la fruizione del credito di imposta per le spese sostenute nei mesi interessati del 2017. L'incremento della spesa sostenuta nelle due annualità diventa la base di calcolo su cui applicare la percentuale del 75% o del 90% a seconda del soggetto beneficiario</p>
<p>Pubblicità sia su stampa sia su emittenti radio-televisive dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018</p>	<p>Il costo sostenuto dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 deve essere superiore a quello sostenuto nel 2017 per la stessa tipologia di investimento pubblicitario (stampa o emittenti radio-televisive). Qualora nel 2017 non siano state sostenute spese pubblicitarie della stessa tipologia di quelle agevolabili non è possibile presentare l'istanza per la fruizione del credito di imposta per le spese sostenute nel 2018. L'incremento della spesa sostenuta nelle due annualità diventa la base di calcolo su cui applicare la percentuale del 75% o del 90% a seconda del soggetto beneficiario</p>

Il credito di imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle agevolazioni richieste superi l'ammontare delle risorse stanziato. L'utilizzo sarà consentito esclusivamente in compensazione (non a rimborso) per il tramite del modello F24 che andrà presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate (Entratel/Fisconline).

La presentazione dell'istanza telematica

L'agevolazione relativa alla concessione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali rispetto a quelli sostenuti nell'esercizio precedente prevede l'invio telematico di 2 tipologie di comunicazioni:

- comunicazione preventiva per l'accesso al credito di imposta;
- dichiarazione sostitutiva consuntiva relativa agli investimenti effettuati.

Il modello e le istruzioni della *"Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali"* sono disponibili al link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Agevolazioni/Credito+di+imposta+investimenti+pubblicitari+incrementali/Modello+Investimenti+pubblicitari+incrementali/?page=creditiimp>.

In particolare, relativamente alle spese di pubblicità sostenute dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, dovrà essere presentata esclusivamente la dichiarazione sostitutiva nel periodo **tra**

il 22 settembre 2018 e il 22 ottobre 2018. Entro il 21 novembre 2018 il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria provvederà alla pubblicazione del provvedimento di attribuzione del credito di imposta spettante a ciascun beneficiario (a oggi non è ancora stato istituito il codice tributo necessario per la compilazione del modello F24).

Per le spese di pubblicità sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, invece, dovrà essere presentata la comunicazione preventiva nel periodo **tra il 22 settembre 2018 e il 22 ottobre 2018** e la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati entro il 31 gennaio 2019.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2019, la comunicazione preventiva dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2019 e la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati entro il 31 gennaio 2020. Entro il 30 aprile 2019 sarà pubblicato un elenco provvisorio dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l'indicazione dell'eventuale percentuale di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l'importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell'investimento incrementale.

Il credito di imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi (quadro RU) relativa ai periodi di imposta di concessione del credito a seguito degli investimenti effettuati.

7. Modifiche alla disciplina dell'iper ammortamento

Uno degli interventi principali, in ambito fiscale, recati dal Decreto Dignità interessa le agevolazioni finalizzate a incentivare gli investimenti in beni strumentali, in particolare quelli a elevato impatto tecnologico che beneficiano del c.d. *iper ammortamento*.

Tale agevolazione, introdotta dal 1° gennaio 2017 e oggetto di proroga a opera della scorsa Legge di Bilancio (proroga attualmente prevista sino al 31 dicembre 2018, con possibilità di consegna del bene entro il 31 dicembre 2019 qualora l'ordine del bene stesso avvenga nel 2018 con pagamento di un acconto di almeno il 20%), oggi è interessata da alcuni nuovi vincoli, in particolare in relazione alla localizzazione dell'investimento effettuato.

Territorialità

Per poter fruire dell'agevolazione sui beni a elevato impatto tecnologico (il cui beneficio è rimasto invariato ed è pari al 150% del valore dell'investimento) è oggi prevista una limitazione territoriale: i beni agevolabili devono essere obbligatoriamente destinati a strutture produttive situate nel territorio italiano, aspetto che in precedenza non era stato oggetto di specifica regolamentazione.

Inoltre, è previsto che tale destinazione permanga per tutta la durata della fruizione della maggiorazione (che, in via generale, dura per l'arco del periodo di ammortamento del bene stesso): viene infatti previsto il recupero del beneficio ottenuto tramite iper ammortamento nel caso in cui i beni agevolati vengano ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa. Quindi, occorre notare, il recupero avviene anche nel caso in cui sia la stessa impresa a spostare il bene al di fuori del territorio italiano.

Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli investimenti agevolati, per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Quindi occorre distinguere le modalità di dismissione:

- se il bene viene ceduto o trasferito all'estero l'agevolazione viene meno con effetto retroattivo;
- al contrario, qualora il bene venga ceduto o trasferito nel territorio dello Stato, la nuova previsione non opera e quindi non vi è alcuna necessità di restituire il bonus, ma semplicemente l'impresa cessa di beneficiarne per le quote eventualmente residue.

Poiché il recupero dell'agevolazione avviene "nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione", significa che una volta completato l'ammortamento agevolato, anche se il bene risulta ancora in funzione, non vi sarà alcuna conseguenza nel caso di cessione o trasferimento del bene all'estero.

Con riferimento alla decorrenza della nuova previsione, la norma limita le conseguenze negative in caso di trasferimento all'estero del bene ai soli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto, ossia il 14 luglio 2018.

Ipotesi di esclusione

Tale meccanismo di "restituzione" del beneficio non si applica:

- qualora i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all'utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato;
- in caso di sostituzione dei beni alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 35 e 36, L. 205/2017 (anche nell'ipotesi di delocalizzazione).

Tale ultima previsione, qualora nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica la cessione del bene oggetto dell'iper ammortamento, dispone che non venga meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate a patto che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori e venga interconnesso.

Tale disciplina, che consente la sostituzione dei beni senza perdita del beneficio, viene quindi estesa anche alla fattispecie di delocalizzazione dei beni agevolati.

Chiarimenti per i magazzini autoportanti

Sempre in tema di iper ammortamento, l'Agenzia delle entrate ha chiarito i criteri per la corretta distinzione negli investimenti in magazzini autoportanti tra la componente immobiliare e quella mobiliare. I magazzini autoportanti rappresentano componenti di più ampie unità immobiliari, realizzate per le esigenze di attività produttive, censite al Catasto fabbricati nelle categorie del gruppo D (immobili a destinazione speciale). Tali immobili sono composti da 4 componenti: suolo, costruzioni, elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l'utilità e componenti impiantistiche funzionali a uno specifico processo produttivo. Le strutture costituenti le scaffalature rappresentano elementi propri del fabbricato, unitamente alle relative opere di fondazione, agli eventuali divisori verticali e orizzontali, alle pareti di tamponamento e alle coperture. Al contrario, i sistemi di automazione della movimentazione dei materiali stoccati (ad esempio i traslo-elevatori, i satelliti, i carrelli Lgv a guida laser) sono componenti annoverabili tra gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. Pertanto, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla disciplina di favore, sono agevolabili con il super/iper-ammortamento le sole componenti impiantistiche dei magazzini autoportanti, ossia quelle escluse dalla determinazione della rendita catastale.



Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati